



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **11 febbraio 2020**

## **SRL: Nomina dei liquidatori senza notaio**

*La possibilità se non c'è modifica dei poteri previsti dallo statuto.*

L'art. **2487 c.c.** stabilisce che gli amministratori debbano, **accertata la causa di scioglimento**, convocare l'assemblea dei soci affinché questa deliberi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.

Nella **disciplina delle s.r.l.**, venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, l'intervento del notaio è previsto per le **modificazioni dell'atto costitutivo** (art. 2480 c.c.), norma non richiamata dal visto 2487.

Il **Comitato notarile del Triveneto** ha affermato che, **esclusivamente per le s.r.l.**, le delibere di nomina e revoca dei liquidatori e **tutte le decisioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2487 c.c.** devono essere adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ma non anche con le forme previste per adottare tali modifiche.

**Ne consegue che il verbale può anche non rivestire la forma dell'atto pubblico.**

Qualora la delibera dei soci **incida sull'ambito dei poteri spettanti ai liquidatori**, venendo a modificare le regole organizzative societarie, la forma solenne è necessaria.

### **Estratto: lett. a), b) e c) dell'art. 2487 c.c.**

**a)** il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;  
**b)** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;  
**c)** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.